

<p>DECISIONE – PROG. N° 05/2022</p> <p>Approvata il 16 marzo 2022</p> <p><b>Copia</b></p>	<p><b>ASP AZALEA</b></p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p><b>Amministratore Unico</b></p>
<p><b>OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone fisiche.</b></p>	

L'anno **2022**, il giorno **16 marzo**, alle ore **15,30**, in modalità video conferenza, si presenta l'Amministratore Unico di ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP Azalea.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### PREMESSO:

- che l'art. 15, comma 4, della L.R. 6 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che "per la gestione dei servizi e delle attività previste dalla presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona";
- Che l'Assemblea dei Soci di ASP Azalea con deliberazione n. 5 del 12.09.2013 avente ad oggetto: "Esame proposte di gestione da parte dell'ASP di ulteriori servizi in ambito sociale" conferma la volontà dell'Ente di assumere la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore di minori e disabili adulti per conto dei Comuni della Val Tidone e Val Luretta;
- Che ASP Azalea, nell'ambito della gestione delle attività socio-assistenziali conferita dai 13 Comuni della Val Tidone e Val Luretta, in continuità con le funzioni svolte fino al 31.12.2013 dal Servizio Sociale delegato all'Ausl di Piacenza, comprende dal 01 gennaio 2014 interventi a sostegno del reddito per le famiglie con minori in grave stato di precarietà socio-economica: Art. 3 del *Contratto di Servizio per la regolamentazione dei rapporti tra ASP Azalea e i tredici comuni del Distretto di Ponente per la gestione di attività socio-assistenziali*;

RICHIAMATE la citata L.R. 12 marzo 2003 n. 2, la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011 n. 2155 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" e la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";

VISTO il "Regolamento aziendale dei criteri di erogazione dei contributi economici di natura socio-assistenziale", adottato in data 02.08.2000 con Decisione n. 1307 del Direttore Generale dall'A.USL di Piacenza – Distretto di Ponente – e approvato dai Comuni della Val Tidone e Val Luretta allora deleganti all'A.USL le funzioni socio-assistenziali, che, in attesa di una nuova regolamentazione adeguata alle attuali normative e alla prossima modifica dei criteri per il calcolo dell'ISEE, prevedeva tra l'altro:

- Che l'assegnazione economica complessiva fosse vincolata al budget previsto per l'anno in corso;
- Che i destinatari dell'intervento fossero famiglie con minori prive di reddito o con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento, a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita per l'anno in corso (€ 236,00 mensili per un solo componente, aumentato secondo la seguente scala di equivalenza: 2 componenti = 1,57; 3 componenti = 2,04; 4 componenti = 2,46; 5 componenti = 2,85; maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente);
- Che i destinatari fossero privi di patrimonio mobiliare e/o immobiliare, fatta eccezione dell'abitazione;
- Che la situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con cui convive, e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF, al netto delle spese d'affitto e sanitarie;
- Che l'assistente sociale responsabile del caso riceve la domanda corredata da autocertificazioni, istruisce la pratica con colloqui e attraverso visite domiciliari, verifica la veridicità della situazione presentata, concorda contratto con

l'Utente al fine di realizzare un programma teso al superamento della situazione di disagio che deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio;

- Che l'intervento socioeconomico consiste in erogazione del sussidio in modo diretto o indiretto (tramite pagamento utenze, assegnazione beni di prima necessità ecc. se il Servizio Sociale è autorizzato esplicitamente alla gestione del contributo da parte dell'interessato) per rispondere ad esigenze di emergenza, straordinarie (sussidio max €. 500,00) o continuative;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore di ASP Azalea n° 14 dell'11/3/2014, con la quale si prendeva atto della regolamentazione attuata dal Servizio sociale delegato dell'A.USL di Piacenza per l'erogazione dei contributi economici di natura socio assistenziale (decisione del direttore generale n° 1307 del 2/8/2000;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Sociale valuta ogni proposta delle Assistenti Sociali competenti e autorizza l'erogazione del contributo economico, l'eventuale gestione dello stesso da parte dell'Assistente Sociale, richiedendo alla stessa regolare relazione/documentazione delle spese sostenute e dell'adesione al programma da parte della famiglia beneficiaria dell'intervento;

RICHIAMATA ALTRESI' la propria decisione n° 11 del 26/4/2021, con la quale la suddetta regolamentazione è stata prorogata fino al 31/12/2021, in attesa di approvare un regolamento adeguato alle attuali esigenze sociali;

VISTA l'allegata relazione della Responsabile del servizio sociale aziendale;

VISTA la proposta di regolamento allegata, composta da 13 articoli + appendice tabelle, con l'entrata in vigore prevista dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

#### **DECIDE**

- 1) Di stabilire che la regolamentazione provvisoria per i progetti economici alle famiglie in difficoltà, prorogata fino al 31/12/2021 con Decisione n° 11 del 26/4/2021, viene ulteriormente prorogata fino al 31/3/2022, per le motivazioni esposte in premessa;
- 2) Di approvare l'allegato **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

Dopo di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario  
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico  
(F.to Francesco Botteri)

## REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE

All'Azienda Asp Azalea è stata delegata la funzione di erogazione contributi da parte di 10 degli 11 comuni deleganti (tutti tranne Rottofreno)

L'intervento negli anni ha ridotto l'impatto sul totale degli interventi effettuati essendo state istituite altre misure di sostegno al reddito (ad esempio il reddito di cittadinanza). Lo svolgimento di tale intervento abbisogna di un raccordo continuativo con i comuni in cui opera Asp al fine di poter condividere un quadro completo degli interventi erogati a favore del nucleo familiare. L'assunzione di tale atto diventa necessaria per stabilire criteri e modalità di erogazione e/o di diniego per uniformare le prestazioni rese sul territorio e per poter contare su criteri trasparenti.

TABELLA RIASSUNTIVA				
	max per persona	max per nucleo	max nucleo sup 5 per	ISEE MAX
intervento socio-economico di emergenza	€ 100	€ 500		
intervento socio-economico straordinario		€ 1.000		8000
intervento socioeconomico ordinario	€ 500		3000	5000

<b>ESCLUSIONI</b>
ISEE SUPERIORE A € 20000
PASSIVI NELLA RICERCA LAVORO
TITOLARI DI ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
MANCATA ADESIONE A PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

La Responsabile Del Servizio Sociale Territoriale  
ASP AZALEA  
(Maria Grazia Veneziani)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*



**ASP AZALEA**

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede in CASTEL SAN GIOVANNI - Provincia di Piacenza

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

**Approvato con decisione A.U. n. 05 del 16/03/2022**

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO .....	6
ART. 2 - FINALITÀ .....	6
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	7
ART. 4 - INQUADRAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN RELAZIONE AD ALTRI BENEFICI.....	7
ART. 5 - VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO .....	8
ART. 6 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI .....	10
ART. 7 – PRIORITÀ ED ESCLUSIONI .....	12
ART. 8 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO O VANTAGGIO ECONOMICO ..	13
ART. 9 – ISEE .....	15
ART.10– AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI .....	15
ART. 11 – PUBBLICITA’ ELENCHI DEI BENEFICIARI .....	15
ART. 12– DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO .....	16
ART. 13 - NORME FINALI.....	16
APPENDICE – TABELLE .....	16

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le concessioni di cui trattasi riguarderanno il settore del Servizio sociale territoriale di competenza dell'Azienda in virtù del contratto di servizio stipulato fra questa Azienda pubblica di servizi alla persona ed i comuni di Alta Val Tidone, Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Sarmato, Ziano Piacentino, dovranno essere coerenti con gli indirizzi e le finalità di gestione affidate all'Ente e, comunque, nel riconoscimento dell'intervento non possono costituire elemento di discriminazione l'età, il sesso, la religione, le idee politiche dei beneficiari.
3. I destinatari degli interventi dovranno essere cittadini risiedenti nei territori dei Comuni conferenti il servizio sociale territoriale all'Azienda ASP AZALEA.

## **ART. 2 - FINALITÀ**

1. L'Azienda ASP AZALEA, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto, nonché alle finalità del suddetto Contratto di servizio, promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di grave bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'assenza o inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia.
2. Obiettivo del sostegno economico è quello di favorire il superamento di situazioni di disagio, di consentire la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale. In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non hanno la finalità di sostituirsi alle capacità individuali, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali. Il sostegno economico è legato ad un progetto assistenziale concordato con i soggetti e le famiglie interessati ed il servizio sociale.

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

Il contributo di sostegno economico consiste nell' integrazione o nell'esenzione del pagamento di determinati servizi. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "concessione di contributi" la corresponsione di somme a fondo perduto per finalità e scopi sociali meglio definiti nel progetto di presa in carico individualizzato, al fine di contribuire a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
2. "attribuzione di vantaggi economici" la fruizione di un servizio a domanda individuale erogato dall'ente senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario aziendale.
3. È esclusa la regolamentazione della riduzione o esenzione nel pagamento di tributi locali, nonché dell'integrazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale a connotazione sociale e socio-sanitaria, soggetti o meno alla normativa regionale vigente in materia di accreditamento sociale e socio sanitario (DGR 514/2009 e ss.mm.ii.), di competenza dei singoli Comuni che hanno conferito a questa Azienda il Servizio sociale territoriale.
4. Gli interventi di sostegno economico di seguito regolamentati si intendono assegnati al nucleo familiare: le istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione socio-economica del nucleo familiare e, ove ne ricorrano le condizioni, della rete parentale.

### **ART. 4 - INQUADRAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN RELAZIONE AD ALTRI BENEFICI**

1. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o vantaggio economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e comunale, nonché sui servizi presenti sul territorio.
2. Gli operatori deputati a svolgere tali prassi, nell'ambito dell'attività integrata socio-assistenziale e del più ampio lavoro di rete, svolgeranno accertamenti presso i comuni di residenza per verificare quali altri dispositivi o vantaggi economici sono stati programmati e/o erogati a favore del nucleo familiare richiedente e concorderanno con i Servizi Sociali comunali il piano di sostegno

economico da attivare. L'erogazione di altri aiuti economici ivi compresi quelli previsti dalla regolamentazione regionale e nazionale (a titolo esemplificativo reddito di cittadinanza, REI, RES) possono comportare l'automatico rifiuto della richiesta di contributo economico.

3. Per la quantificazione dell'entità del contributo o vantaggio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto:
  - a) dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Asp Azalea, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
  - b) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
  - c) dalla tipologia della necessità per la quale il soggetto presenta richiesta di contributo economico

#### **ART. 5 - VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO**

1. L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dall'assistente sociale competente per territorio, il quale riceve la domanda corredata dalle autocertificazioni e dalle documentazione di cui all'art. 8 ; egli effettua il colloquio con il richiedente ed una visita domiciliare, elaborando la proposta di intervento economico concordando con l'utente, mediante apposito contratto, una microprogettazione individualizzata con l'obiettivo di un cambiamento nella situazione familiare orientato al superamento e/o miglioramento della condizione di disagio economico.
2. Il contributo economico è uno strumento del processo di aiuto che si definisce nella condivisione e nella stesura di un progetto individualizzato. Per la gestione dell'iter diretto ad attivare interventi assistenziali che presuppongono la elaborazione di un progetto socio-assistenziale individualizzato si dovrà osservare la seguente procedura:
  - 1. L'Assistente Sociale deve impegnare la propria professionalità per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti, la loro potenziale autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto. E' requisito necessario l'effettuazione di una visita domiciliare: nel caso in cui l'urgenza non consenta tale verifica,



verrà effettuata comunque prima di una ulteriore richiesta di contribuzione economica.

- 2. A tal fine, il Servizio Sociale Professionale procede con la valutazione della situazione e in particolare delle motivazioni che hanno dato luogo alla domanda di natura economica, cercando di approfondire quali possano essere gli eventi critici che hanno portato alla manifestazione del disagio.
- 3. Nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale lo ritenga utile si procederà alla valutazione delle competenze e della capacità lavorativa dell'utente.
- 4. Il processo si conclude con la definizione di un atto di impegno, rappresentato dal progetto personalizzato sottoscritto dalle parti (Assistente Sociale, persone utenti, altri soggetti della rete di assistenza coinvolti) La proposta viene trasmessa al Responsabile del Servizio che può effettuare le verifiche ed i controlli di competenza e predisporre gli atti di erogazione o di diniego che devono essere conclusi entro 60 giorni dalla data della domanda.

3. Il Servizio comunica infine all'interessato l'esito del procedimento, necessariamente in forma scritta in caso di diniego, dando altresì informazione formale al Comune di residenza dell'avvenuta erogazione del contributo.

4. Costituiscono oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno i seguenti elementi:

- a) La condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti, fra cui quelli del terzo settore e interventi assistenziali informali;
- b) La situazione familiare;
- c) Il contesto abitativo e sociale;
- d) La situazione lavorativa;
- e) La capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE nonché su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) La disponibilità personale di risorse sociali attive sulla rete territoriale (volontariato sociale);
- g) La capacità totale o parziale di gestione autonoma di sé e/o del proprio nucleo familiare;
- h) La capacità di assumere decisioni che comportino l'assunzione di

responsabilità;

- i) La capacità di aderire ad un eventuale progetto concordato;
- j) La presenza di difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale e relazionale.

5. In caso di situazioni multiproblematiche e in carico a più servizi, la valutazione per l'eventuale concessione di un contributo o vantaggio economico prevederà una diagnosi sociale multi-professionale.

## ART. 6 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

1. Nel limite del budget assegnato al servizio, sono previste le seguenti forme di assistenza economica, alternative tra loro, a favore di utenti in possesso dei requisiti specifici di seguito dettagliati secondo le seguenti tipologie:

a) **Intervento socio economico di emergenza**

**Requisito richiesto:** stato di bisogno di grave e inderogabile rilevanza, legato a motivazioni di sopravvivenza, che si manifesta in ambito territoriale di competenza.

**Contributo:** di norma fino ad un massimo di € 100 per persona: l'ammontare globale non può essere superiore al minimo vitale individuato dall'Inps

**Modalità di erogazione:** assegnazione urgente valutata dall'Assistente sociale ed autorizzata dal Responsabile del servizio;

b) **Intervento socio economico straordinario**

**Requisito richiesto:** situazione di bisogno conclamata, manifestata da cittadini residenti nei Comuni conferenti il servizio, legata a fattori contingenti, superabile anche mediante integrazione economica, con la caratteristica di essere fruibile una sola volta nel corso dell'anno.

**Contributo:** fino ad un massimo di €1000 annui a favore dello stesso soggetto o nucleo. Eccezionalmente, con circostanziata e documentata relazione del servizio, può esser motivato l'intervento socio economico straordinario a fronte di un particolare stato di necessità, anche in presenza di un ISEE inferiore alla soglia stabilita nell'ambito del documento "PROGETTI DI AUTONOMIA PER SOGGETTI FRAGILI area "dispositivo 1: progetti di contrasto all'impoverimento redatto dall'Ufficio di Piano Distretto di Ponente

**Modalità di erogazione:** a norma dell'art. 5

c) **Intervento socio economico ordinario**

**Requisiti richiesti:** situazione di bisogno legata alla necessità di perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, residenti nel territorio di competenza.

**Contributo:** in assenza di reddito oppure anche in presenza di un ISEE inferiore a alla soglia stabilita nell'ambito del documento "PROGETTI DI AUTONOMIA PER SOGGETTI FRAGILI area "dispositivo 2: progetti di contrasto alle situazioni di grave povertà ed esclusione sociale redatto dall'Ufficio di Piano Distretto di Ponente fino ad un massimo annuo di €500 a singolo componente e a € 3000 annui per nuclei di 5 o più persone. Per ogni componente di nuclei maggiori di uno e fino a cinque, l'aumento annuo pro capite è equivalente all'indice nazionale Istat – costo della vita

**Modalità di erogazione:** a norma dell'art. 5.

d) **Attribuzione di vantaggi economici** tesi al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato dall'ASP o dal Comune di residenza, previo accordo con gli uffici interessati.

2. Il contributo economico in denaro, è da liquidare all'utente con le seguenti modalità:

- nel caso in cui l'assistenza economica abbia la finalità di sanare una situazione debitoria, specie se pregressa, tramite bonifico sul conto corrente del creditore, previa dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario del contributo;
- tramite bonifico sul conto corrente del beneficiario, indipendentemente dall'importo del contributo, se titolare del suddetto strumento
- solo in ultima istanza a fronte dell'urgenza e dell'impraticabilità dei punti precedenti sarà possibile la liquidazione diretta. Sarà comunque cura dell'assistente sociale, laddove i contributi vengano liquidati direttamente all'utente, verificare che la persona utilizzi realmente la cifra per il pagamento di quanto dovuto, anche attraverso la consegna di copia delle ricevute di pagamento.

## ART. 7 – PRIORITÀ ED ESCLUSIONI

1. I contributi economici sono erogati sulla base del budget complessivo disponibile nel bilancio aziendale.
2. In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotti dei criteri prioritari cui attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico ordinario, di seguito riportati.

### 3. *Priorità*

Sono valutate con priorità le seguenti situazioni:

- Nuclei che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta e che non hanno ancora beneficiato di altre tipologie di sostegno economico diretto o indiretto a cura di enti diversi;
- Nuclei la cui progettualità in atto sia in una fase di passaggio con la necessità di essere supportata (come ad esempio il rientro da una condizione di residenzialità in struttura);
- Nuclei per i quali è possibile ipotizzare una specifica progettualità, direttamente legata alla soluzione della situazione di difficoltà e volta all'autonomia della persona;
- Nuclei con situazione di effettiva e irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi, anche senza certificazioni rilasciate da servizi specialistici;
- Nuclei senza reddito, ma i cui componenti siano prossimi alla percezione della pensione;
- Nuclei monogenitoriali senza una rete familiare;
- Nuclei con temporanea e documentabile problematica sanitaria che ne pregiudichi l'autonomia reddituale;
- Quando il contributo economico richiesto è finalizzato a saldare una situazione debitoria temporanea a prevenzione di un rischio di deterioramento grave della situazione socio economica del nucleo;
- In presenza nel nucleo di minori, minori disabili o persone con situazione di grave non autosufficienza.

### *Esclusioni*

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici disciplinati dal presente regolamento i richiedenti:

- che facciano parte di nucleo familiare in cui vi siano componenti proprietari o titolari di diritti reali di godimento che complessivamente hanno un indicatore del patrimonio immobiliare (dedotto dalla DSU allegata all'attestazione ISEE) pari o superiore a euro 20.00,00;
- che non abbiano comportamenti attivi nella ricerca del lavoro e/o che abbiano rifiutato o abbandonato percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo. Tali situazioni vengono valutate con particolare attenzione alle condizioni sociali e sanitarie del richiedente;
- che siano già percettori di altre adeguate forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici e/o privati;
- che non aderiscono e sottoscrivono il contratto individualizzato, come indicato all'art. 5 comma 1.
- Nuclei in cui risultino presenti da attestazione ISEE uno o più figli minori che si trovano in collocamento extra-familiare

#### **ART. 8 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO O VANTAGGIO ECONOMICO**

1. Per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza scritta protocollata - recante la motivazione della richiesta - utilizzando la modulistica appositamente prevista, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità. In assenza della certificazione ISEE o in caso di presentazione di ISEE con omissioni o difformità l'istanza di contributo è irricevibile. E' fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare l'ISEE corrente, anche su richiesta dell'ufficio servizi sociali, laddove le condizioni socio-economiche siano sostanzialmente modificate nell'anno di riferimento.
2. La compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) da parte del nucleo verrà fornita dai CAAF competenti operanti sul territorio.
3. L'Assistente Sociale detiene la possibilità di richiedere al soggetto interessato, oltre alla documentazione sopra indicata, ulteriore documentazione al fine di approfondire e verificare la reale situazione lavorativa, abitativa ed economica. Tra questa possiamo trovare, a titolo esemplificativo, il contratto di lavoro ovvero documentazione che attesti l'avvenuta iscrizione al centro per l'impiego, contratto abitativo e ricevuta di versamento del canone di locazione ovvero ulteriore documentazione richiesta dall'operatore incaricato al soggetto

richiedente.

4. Non verranno prese in considerazione le domande sprovviste della documentazione necessaria o per le quali i soggetti si rifiutino o si dichiarino non in grado di consegnare le copie in originale.
5. Il richiedente a cui sia stato concesso un beneficio economico è tenuto a dare pronto avviso delle modifiche della propria situazione economica che intervengono nel corso della durata dell'erogazione, pena la revoca retroattiva (a partire dal momento della modificata situazione economica) del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
6. Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché alle eventuali verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici.
7. L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico, verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.
8. L'Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare o successivo all'istanza volta al riconoscimento di un contributo o vantaggio economico:
  - Informa il richiedente il contributo o vantaggio economico circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;
  - concorda con il richiedente sull'opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso - ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato - allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico all'interno o meno del Piano Individualizzato per superare lo stato di indigenza, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate indebitamente.
9. Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, l'Assistente Sociale redige una relazione sociale, allegando il contratto sottoscritto dall'utente.
10. Con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale territoriale viene

disposta l'erogazione del contributo. In caso di diniego, il Responsabile adotta il relativo provvedimento e ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 15 giorni dall'adozione.

#### **ART. 9 – ISEE**

1. Per l'accesso all'assistenza economica di cui al presente regolamento deve essere utilizzato l'ISEE ordinario per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013. L'attestazione ISEE ha validità solo nel periodo compreso tra la data della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. L'Amministratore unico, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio dei Committenti, decide, di norma annualmente:
  - Il valore massimo dell'indicatore ISEE oltre al quale non è possibile accedere all'erogazione dei contributi o vantaggi economici previsti nel presente regolamento;
  - L'importo massimo di intervento per assistenza economica ordinaria previsto per nucleo familiare nel corso dell'anno solare.

#### **ART.10– AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI**

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 c.p. per le false dichiarazioni.
2. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il servizio sociale provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e all'azione di recupero di dette somme, nel rispetto delle procedure di legge.

#### **ART. 11 – PUBBLICITA' ELENCHI DEI BENEFICIARI**

ASP AZALEA renderà pubblici gli elenchi dei beneficiari di contributi economici nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa in materia.

## ART. 12– DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o regolamento in materia.
2. Tutte le disposizioni del presente regolamento che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge o regolamentare.

## ART. 13 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta adozione da parte dell'Amministratore Unico.

## APPENDICE – TABELLE

TABELLA RIASSUNTIVA				
	max per persona	max per nucleo	max nucleo sup 5 per	ISEE MAX
intervento socio-economico di emergenza	€ 100	€ 500		
intervento socio-economico straordinario		€ 1.000		8000
intervento socioeconomico ordinario	€ 500		3000	5000

ESCLUSIONI
ISEE SUPERIORE A € 20000
PASSIVI NELLA RICERCA LAVORO
TITOLARI DI ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
MANCATA ADESIONE A PROGETTO
INDIVIDUALIZZATO



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 16/03/2022

Il Segretario